

Codice DB2104

D.D. 12 febbraio 2013, n. 7

Determinazioni dirigenziali n. 138/DB2104, 140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 14 dicembre 2012. Errata corrige e chiarimenti.

Con le determinazioni dirigenziali n. 138, 140, 141 e 142 del 14 dicembre 2012, pubblicate sul B.U.R. 20 dicembre 2012 n. 51, sono stati approvati i seguenti Bandi:

- “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale”;
- “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici”;
- “Agevolazioni per l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese”;
- “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile”.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1/DB2104 del 9 gennaio 2013, si è provveduto a correggere alcuni errori materiali presenti nei citati Bandi.

Ravvisata l’ulteriore necessità di procedere alla rettifica di residui errori materiali, nonché di meglio precisare alcuni punti dei Bandi;

ritenuto inoltre opportuno provvedere alla sostituzione di alcuni allegati agli stessi, come specificato nell’allegato A alla presente determinazione, in considerazione del fatto che tali modifiche consentono una migliore lettura e comprensione del testo dei Bandi, ampliando peraltro il novero dei soggetti che potranno partecipare agli stessi;

dando atto che per le restanti parti sono confermati i testi delle determinazioni citate, dei bandi e della modulistica agli stessi allegata;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

vista la d.d. n. 138/DB2104 del 14 dicembre 2012 “Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 – obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Asse II ‘Sostenibilità ed efficienza energetica’. Approvazione del Bando “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale” e della modulistica relativa. Linea d’azione I.1 del Piano d’Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012”;

vista la d.d. n. 140/DB2104 del 14 dicembre 2012 “Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 – obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Asse II ‘Sostenibilità ed efficienza energetica’. Approvazione del Bando “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi

energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici” e della modulistica relativa. Linea d’azione II.3 del Piano d’Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012”;

vista la d.d. n. 141/DB2104 del 14 dicembre 2012 “Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 – obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Asse II ‘Sostenibilità ed efficienza energetica’. Approvazione del Bando “Più Green 2013 - Agevolazioni per l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese” e della modulistica relativa. Linea d’azione II.4 del Piano d’Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012”;

vista la d.d. n. 142/DB2104 del 14 dicembre 2012 “Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 – obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - Asse II ‘Sostenibilità ed efficienza energetica’. Approvazione del Bando “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile” e della modulistica relativa. Linea d’azione I.2 del Piano d’Azione di cui alla d.g.r. 5-4929 del 19 novembre 2012”;

vista la d.d. n. 1/DB2104 del 9 gennaio 2013 “Determinazioni dirigenziali n. 138/DB2104, 140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 14 dicembre 2012. Errata corrige”;

determina

- di rettificare e precisare i testi dei Bandi, così come specificato nell’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
- di sostituire l’allegato 3 del bando “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale” con l’allegato B alla presente determinazione;
- di sostituire l’allegato 3 del bando “Agevolazioni per l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese” con l’allegato C alla presente determinazione;
- di sostituire l’allegato 3 del bando “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile” con l’allegato D alla presente determinazione;
- di dare atto che, per le restanti parti, sono confermati i testi delle determinazioni n. 138/DB2104, 140/DB2104, 141/DB2104 e 142/DB2104 del 14 dicembre 2012, dei bandi e della modulistica agli stessi allegata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Stefania Crotta

Allegato

Rettifiche al Bando "Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale".

A **pag. 5 del Bando**, sostituire la **nota 5** con la seguente: "5. Si tratta di edifici che o non sono utilizzati per l'esercizio di un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato; oppure presso i quali viene svolta un'attività economica purché l'agevolazione non pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri, o comunque non determini la presenza di un aiuto di Stato."

A **pag. 5, paragrafo 3.1, punto B, del Bando**, sostituire la nota 6. esistente con la seguente: "6. Nel caso della lettera B il soggetto pubblico viene considerato come un'impresa secondo la definizione comunitaria e pertanto ai fini del presente bando tali soggetti sono definiti come "imprese". Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, beneficiari del bando anche enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica."

A **pag. 6, paragrafo 3.1 del Bando**, sostituire la frase "realizzino l'intervento presso un'unità locale avente un codice primario ATECO 2007 tra quelli elencati all'allegato 3" al bando con la frase "intendano realizzare l'intervento presso un'unità locale avente un codice ATECO 2007 non ricompreso tra quelli elencati all'Allegato 3 al bando".

A **pag. 29 del Bando**, sostituire il **punto 10. Rinvio** con il seguente:

10. Rinvio

Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia:

- alla normativa citata al paragrafo 2;
- alle disposizioni emanate dall'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione" F.E.S.R. 2007/2013 e in particolare ai documenti di cui alla DGR n. 29-13213 del 08/02/2010 e alla DD n. 618 del 05/12/2011 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale per i controlli di primo livello contenente disposizioni per le verifiche amministrative ed in loco, le Linee guida per la gestione delle irregolarità, Manuale delle procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del POR FESR - rinvenibili alla pagina web <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/controllo.htm>;

Sostituire l'**allegato III al bando** con l'allegato B alla presente determinazione.

-.-

Rettifiche al Bando "Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici" approvato con determinazione dirigenziale n. 140 del 14 dicembre 2012.

A **pag. 5 del Bando**, sostituire la **nota 4** con la seguente: "Si tratta di edifici che o non sono utilizzati per l'esercizio di un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato; oppure presso i quali viene svolta

un'attività economica purché l'agevolazione non pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri, o comunque non determini la presenza di un aiuto di Stato.”

A **pag. 21 del Bando**, sostituire il **punto 10. Rinvio** con il seguente:

10. Rinvio

Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia:

- alla normativa citata al paragrafo 2;
- alle disposizioni emanate dall'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013 e in particolare ai documenti di cui alla DGR n. 29-13213 del 08/02/2010 e alla DD n. 618 del 05/12/2011 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale per i controlli di primo livello contenente disposizioni per le verifiche amministrative ed in loco, le Linee guida per la gestione delle irregolarità, Manuale delle procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del POR FESR - rinvenibili alla pagina web <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/controllo.htm>;

-.-

Rettifiche al Bando “Più Green 2013 - Agevolazioni per l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese” approvato con determinazione dirigenziale n. 141 del 14 dicembre 2012.

A **pag. 5, paragrafo 3.1, del Bando**, nella frase “Possono richiedere l'agevolazione le imprese che al momento della presentazione della domanda:”, inserire una nota “4bis” dopo la parola “imprese”, contenente la seguente precisazione: “Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, beneficiari del bando anche enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica.”

A **pag. 5, paragrafo 3.1 del Bando**, sostituire la frase “realizzino l'intervento presso un'unità locale avente un codice primario ATECO 2007 tra quelli elencati all'allegato 3” al bando con la frase “intendano realizzare l'intervento presso un'unità locale avente un codice ATECO 2007 non ricompreso tra quelli elencati all'Allegato 3 al bando”.

A **pag. 7 del Bando, la nota 10** “Le spese sono ammissibili a condizione che, entro la fine dell'intervento, l'impresa abbia acquisito la piena proprietà dei beni. Per questo motivo non sono per esempio ammissibili i beni acquisiti tramite locazione finanziaria.” è soppressa.

A **pag. 29 del Bando**, sostituire il **punto 10. Rinvio** con il seguente:

10. Rinvio

Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia:

- alla normativa citata al paragrafo 2;
- alle disposizioni emanate dall'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013 e in particolare ai documenti di cui alla DGR n. 29-13213 del 08/02/2010 e alla DD n. 618 del 05/12/2011 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale per i controlli di primo livello contenente disposizioni per le verifiche amministrative ed in loco, le Linee guida per la gestione delle irregolarità, Manuale delle procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del POR FESR - rinvenibili alla pagina web <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/controllo.htm>;

Sostituire **l'allegato III al bando** con l'allegato C alla presente determinazione.

Rettifiche al Bando “Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile” approvato con determinazione dirigenziale n. 142 del 14 dicembre 2012.

A **pag. 5 del Bando**, sostituire la **nota 5** con la seguente: “5. Si tratta di edifici che o non sono utilizzati per l’esercizio di un’attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato; oppure presso i quali viene svolta un’attività economica purché l’agevolazione non pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri, o comunque non determini la presenza di un aiuto di Stato.”

A **pag. 5, paragrafo 3.1, punto B, del Bando**, sostituire la nota 6. esistente con la seguente: “6. Nel caso della lettera B il soggetto pubblico viene considerato come un’impresa secondo la definizione comunitaria e pertanto ai fini del presente bando tali soggetti sono definiti come “imprese”. Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un’attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, beneficiari del bando anche enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica.”

inserire una nota “6bis” dopo la parola “imprese”, contenente la seguente precisazione: “Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un’attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, beneficiari del bando anche enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica.”

A **pag. 25 del Bando**, sostituire il **punto 10. Rinvio** con il seguente:

10. Rinvio

Per quanto non esplicitato dal presente bando si rinvia:

- alla normativa citata al paragrafo 2;
- alle disposizioni emanate dall’Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013 e in particolare ai documenti di cui alla DGR n. 29-13213 del 08/02/2010 e alla DD n. 618 del 05/12/2011 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale per i controlli di primo livello contenente disposizioni per le verifiche amministrative ed in loco, le Linee guida per la gestione delle irregolarità, Manuale delle procedure per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del POR FESR - rinvenibili alla pagina web <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/controllo.htm>;

Sostituire l’**allegato III al bando** con l’allegato D alla presente determinazione.

ALLEGATO 3

al bando "Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale - Linea d'azione I.1"

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI — ATECO 2007 —

Si riporta di seguito l'elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni in relazione a ciascuna TIPOLOGIA di aiuto prevista.

A seconda della TIPOLOGIA di aiuto scelta il soggetto richiedente dovrà considerare, pertanto, le relative attività escluse o ammesse con limitazione.

TIPOLOGIA 1 – AIUTI "DE MINIMIS" (Regolamento 1998/2006)

ATTIVITÀ ESCLUSE

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI, limitatamente a:

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03 PESCA E ACQUACOLTURA

- 03.1 Pesca
- 03.2 Acquacoltura

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, limitatamente a:

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a:

- 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" - secondo il regolamento 1998/2006 - fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49.4 Trasporto merci su strada e servizi di trasloco

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

PER LE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL' ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI::

C ATTIVITA' MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO:

-qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

-qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

1

- **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

- G** **COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO** sono inammissibili gli aiuti SOLO:
- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

**TIPOLOGIA 2 – AIUTI CALCOLATI SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO (Regolamento 800/2008
– artt. 13 e 15)**

ATTIVITÀ ESCLUSE

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA, limitatamente a:

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03 PESCA E ACQUACOLTURA

- 03.1 Pesca
- 03.2 Acquacoltura

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, limitatamente a:

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a:

- 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE.

NOTA BENE: nel Regolamento 800/2008 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacoltura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI

PER LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE² DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL' ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI:

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO:

- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO:

- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Il Regolamento 800/2008, inoltre, non si applica ai regimi di aiuti regionali a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

2

- **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

TIPOLOGIA 3 – AIUTI DI STATO CALCOLATI SUI SOVRACCOSTI (Regolamento 800/2008 – artt. 21, 22, 23)

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE
— ATECO 2007 —**

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

03 PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

TIPOLOGIA 4 – AIUTO N 632/2008 E ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA DEGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente si applica agli aiuti volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato: trasformazione dell'acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in queste norme.

ALLEGATO 3

al bando *“Agevolazioni per l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabile nelle imprese – Linea II.4 - Più Green 2013”*

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI
— ATECO 2007 —**

Si riporta di seguito l’elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni in relazione a ciascuna TIPOLOGIA di aiuto prevista.

A seconda della TIPOLOGIA di aiuto scelta il soggetto richiedente dovrà considerare, pertanto, le relative attività escluse o ammesse con limitazione.

TIPOLOGIA 1 – AIUTI “DE MINIMIS” (Regolamento 1998/2006)

ATTIVITÀ ESCLUSE**A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA****01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI, limitatamente a:**

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

03 PESCA E ACQUACOLTURA

- 03.1 Pesca
- 03.2 Acquacoltura

C ATTIVITA’ MANIFATTURIERE, limitatamente a:

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a:

- 46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalisti" - secondo il regolamento 1998/2006 - fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49.4 Trasporto merci su strada e servizi di trasloco

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

PER LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL' ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI::

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO:

-qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

1

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

-qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

- G** **COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO** sono inammissibili gli aiuti SOLO:
- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

TIPOLOGIA 2 – AIUTI CALCOLATI SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO (Regolamento 800/2008 – artt. 13 e 15)

ATTIVITÀ ESCLUSE

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA, limitatamente a:

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03 PESCA E ACQUACOLTURA

- 03.1 Pesca
- 03.2 Acquacoltura

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, limitatamente a:

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a:

- 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE.

NOTA BENE: nel Regolamento 800/2008 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacoltura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI

PER LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE² DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL' ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI:

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO:

- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO:

- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Il Regolamento 800/2008, inoltre, non si applica ai regimi di aiuti regionali a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

2

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

TIPOLOGIA 3 – AIUTI DI STATO CALCOLATI SUI SOVRACCOSTI (Regolamento 800/2008 – artt. 21, 22, 23)

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE
— ATECO 2007 —**

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

03 PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

ALLEGATO 3

al bando "Bando "Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile" - Linea d'azione I.2"

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI — ATECO 2007 —

Si riporta di seguito l'elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni in relazione a ciascuna TIPOLOGIA di aiuto prevista.

A seconda della TIPOLOGIA di aiuto scelta il soggetto richiedente dovrà considerare, pertanto, le relative attività escluse o ammesse con limitazione.

TIPOLOGIA 1 – AIUTI "DE MINIMIS" (Regolamento 1998/2006)

ATTIVITÀ ESCLUSE

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI, limitatamente a:

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03 PESCA E ACQUACOLTURA

- 03.1 Pesca
- 03.2 Acquacoltura

C ATTIVITA' MANIFATTURIERE, limitatamente a:

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a:

- 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" - secondo il regolamento 1998/2006 - fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49.4 Trasporto merci su strada e servizi di trasloco

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

PER LE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL' ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI::

C ATTIVITA' MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO:

-qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

1

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

-qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

- G** **COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO** sono inammissibili gli aiuti SOLO:
- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

**TIPOLOGIA 2 – AIUTI CALCOLATI SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO (Regolamento
800/2008 – artt. 13 e 15)**

ATTIVITÀ ESCLUSE

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA, limitatamente a:

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

- 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- 01.2 Coltivazione di colture permanenti
- 01.3 Riproduzione delle piante
- 01.4 Allevamento di animali
- 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03 PESCA E ACQUACOLTURA

- 03.1 Pesca
- 03.2 Acquacoltura

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, limitatamente a:

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, limitatamente a:

- 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE.

NOTA BENE: nel Regolamento 800/2008 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacoltura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone [ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24].

ATTIVITÀ AMMESSE CON LIMITAZIONI

PER LE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE² DI PRODOTTI AGRICOLI PREVISTE DALL' ART. 32 DEL TRATTATO CE SECONDO LE SEGUENTI LIMITAZIONI:

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (10 INDUSTRIE ALIMENTARI; 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE; 12 INDUSTRIA DEL TABACCO) sono inammissibili gli aiuti SOLO:

- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO sono inammissibili gli aiuti SOLO:

- qualora l'importo degli stessi sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora gli stessi siano subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Il Regolamento 800/2008, inoltre, non si applica ai regimi di aiuti regionali a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

2

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

TIPOLOGIA 3 – AIUTI DI STATO CALCOLATI SUI SOVRACCOSTI (Regolamento 800/2008 – artt. 21, 22, 23)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE
— ATECO 2007 —

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

03 PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.